

**AFFIDAMENTO DIRETTO**

**FORNITURA SOLLEVATORE PASSIVO CON BILANCIA**

**(Td Mepa n. 6418977)**

---

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

---

## Sommario

### **PREMESSE**

- 1. PIATTAFORMA TELEMATICA**
- 2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUA CONFIGURAZIONE**
- 3. REQUISITI TECNICI**
  - 3.1 Normativa e certificazioni
  - 3.2 Vulnerability Assessment
  - 3.3 Rischi interferenziali
- 4. DOCUMENTI DI GARA E LORO SPECIFICHE**
  - 4.1 Documentazione amministrativa
  - 4.2 Documentazione tecnico-qualitativa
  - 4.3 Documentazione economica
- 5. REVISIONE PREZZI**
- 6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**
  - 6.1 Opzioni
- 7. GARANZIA DEFINITIVA E PROVVISORIA**
- 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- 9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- 10. CODICE DI COMPORTAMENTO**
- 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ULTERIORI SPECIFICHE**
- 12. AVVALLIMENTO**
- 13. SUBAPPALTO**
- 14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 15. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**
  - 15.1 Consegna
  - 15.2 Accettazione e verifica congruità dei beni
  - 15.3 Collaudo
- 16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
  - 16.1 Obbligo sulla sicurezza dei dati
  - 16.2 Informativa sul trattamento dati della Procedura
  - 16.3 Designazione a Responsabile del Trattamento dei Dati dell'Aggiudicatario
  - 16.4 Rinvio ad altre Norme
- 17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**S.C. Ingegneria Clinica-Sez. Investimenti**

**Direttore:** Ing. Monica Taiariol

**Referente della pratica:**

Cinzia Salvadori

telefono: +39 0434 399 965

mail: [cinzia.salvadori@asfo.sanita.fvg.it](mailto:cinzia.salvadori@asfo.sanita.fvg.it)

**Responsabile del Progetto:**

dott.ssa Barbara Gasperina

telefono: +39 0434 398 805

mail: [barbara.gasperina@asfo.sanita.fvg.it](mailto:barbara.gasperina@asfo.sanita.fvg.it)

**PREMESSE**

Con riferimento alla disciplina dei contratti pubblici e in conformità a quanto disciplinato dall'art. 49 comma 1, questa Amministrazione dispone l'attivazione in MePa di una Trattativa Diretta - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 – si provvede a indicare nel presente documento i termini e le condizioni di fornitura aggiuntivi rispetto a quanto già disciplinato dal Sistema di e-Procurement e dai bandi di abilitazione di Consip.

**1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).**

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nello strumento di supporto che CONSIP mette a disposizione dell'O.E. che opera su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) denominato Wiki documento reperibile all'area pubblica della PAD.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica dandone tempestiva indicazione nell'area comunicazioni della PAD.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

## **2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUA CONFIGURAZIONE**

### **OGGETTO :**

Fornitura tramite affidamento diretto di : **N. 1 SOLLEVATORE PASSIVO CON BILANCIA.**

Stante la necessità di garantire la massima sicurezza operativa ai destinatari, requisito fondamentale per la fornitura in questione sarà la **consegna in tempi brevissimi, comunque non oltre 15 giorni lavorativi (o salvo accordo diverso con la ditta) dall'emissione dell'Ordine di fornitura NSO.** Si chiede di indicare i tempi di consegna **garantiti.**

### **IMPORTO**

L'importo presunto di spesa massimo complessivo della trattativa diretta è di **€ 8.740,00** IVA al 4% esclusa.

### **CONFIGURAZIONE (Requisiti tecnici minimi obbligatori):**

| Servizio destinatario: Centro Diurno Servizi Sociali |                                                                                                             |     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Codice                                               | Descrizione                                                                                                 | Qtà |
| KTBB4BSA2WW                                          | Sollevatore passivo MAXITWIN con bilancia, DPS Powered, ruote da 100 mm, con 2 batterie e 1 carica batteria | 1   |
| MAA2000M-L-L1                                        | Corsetto 4pt standard a clip – taglia L – supporto capo                                                     | 1   |

### **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO**

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: DEL TERZIARIO – DISTRIBUZIONE SERVIZI.

**Questa Azienda si riserva la facoltà di sospendere la procedura a suo insindacabile giudizio qualora ritenga venuto meno l'interesse senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo**

### 3. REQUISITI TECNICI

– **GARANZIA:** comprensiva di contratto di manutenzione di tipo **FULL-RISK**, compresi accessori, e aggiornamenti SW da parte della casa madre **DI 24 MESI** a partire dalla data di collaudo di quanto fornito con esito positivo. Tale periodo potrà essere prolungato fino a ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui, nel corso della garanzia, la fornitura non sia utilizzabile per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni a causa di vizi dei materiali o di errori di installazione addebitabili alla ditta fornitrice. Il fornitore è obbligato a eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante il periodo di garanzia a quanto fornito, dipendenti o da vizi di fabbricazione e/o confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell'installazione o infine da qualunque altro inconveniente. Il superamento delle prove di accettazione non esonera il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possano essere rilevati in seguito e non emersi in fase di accettazione.

Durante il periodo di garanzia, la stessa dovrà includere le operazioni di **manutenzione preventiva (qualora prevista)** secondo i protocolli previsti dal fabbricante, che dovranno essere consegnati – unitamente al piano per l'esecuzione degli interventi – alla Struttura destinataria, successivamente all'aggiudicazione/all'affidamento della fornitura. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione preventiva (compresi tutti i materiali la cui sostituzione è prevista nei protocolli sopra citati) saranno a carico della ditta.

– **Corsi di formazione** per il personale utilizzatore e per il personale tecnico, qualora previsto.

Quanto offerto dovrà:

– essere nuovo di fabbrica, di ultima generazione e configurato da comprendere tutto quanto necessario al corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d'uso e, se previsti, una dotazione minima di consumabili per l'utilizzo immediato;

– essere **consegnato in tempi brevissimi comunque non oltre 15 giorni (salvo diverso accordo con la ditta) dall'emissione dell'Ordine di fornitura**. Nell'offerta dovranno essere dichiarati i **giorni di consegna, i quali si intendono garantiti**, pena l'applicazione della *Clausola risolutiva espressa*.

– comprendere consegna ed installazione C/O magazzino ricevimento merci Ospedale di San Vito al Tagliamento.

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito delle procedure di collaudo/accettazione, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nelle presenti *Condizioni di fornitura*, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione delle penali nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - secondo quanto previsto dal paragrafo *Clausola risolutiva espressa* delle presenti *Condizioni di fornitura*.

Si precisa che nel caso siano state introdotte innovazioni, quanto offerto dovrà essere consegnato aggiornato previo obbligo di darne tempestiva comunicazione prima della consegna, senza che ciò comporti maggiori oneri e modifica delle condizioni contrattuali (subordinatamente ad autorizzazione da parte di questa amministrazione).

È fatta riserva di chiedere integrazioni/chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate.

Non è ammessa la formulazione di offerte alternative, parziali, equivocate e/o condizionate.

Si precisa che se le apparecchiature e i relativi accessori presentassero carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali indicati, non saranno giudicati idonei.

### **3.1 NORMATIVA E CERTIFICAZIONI**

Quanto offerto – apparecchiature, dispositivi, accessori e servizi, inclusi eventuali software – dovrà rispondere alle seguenti norme e direttive in vigore:

- Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all'art. 120 "*Disposizioni transitorie*" del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 e s.m.i., e alle nuove date di applicazione introdotte dal Regolamento UE 561/2020;
- Si chiede di fornire a corredo dell'offerta anche la documentazione di conformità marcatura CE DM, secondo le prescrizioni del successivo Regolamento UE 2023/607. Questo al fine di consentire la verifica dell'eventuale validità di estensione del certificato, nel caso fosse scaduto.

In questo ultimo caso, si produca una delle seguenti opzioni:

- Autocertificazione di rispondenza a tutti i requisiti del regolamento UE 2023/607;
  - "*Confirmation letter*" dell'Organismo Notificato, secondo ad esempio il documento del TEAM NB-MED del 03/05/2023.
- 
- Al momento dell'Ordinativo di Fornitura, tutti i dispositivi medici offerti dovranno essere in regola con gli obblighi di registrazione presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute in conformità ai requisiti del DLGS 137/2022, e/o a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745 (EUDAMED);
  - D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679, per quanto applicabile;
  - Altre norme tecniche applicabili.

Infine, se trattasi di sistema ai sensi del regolamento 745/2017 (art. 2 Definizione «sistema»: una combinazione di prodotti, confezionati insieme o non, che sono destinati a essere interconnessi o combinati per raggiungere una specifica destinazione d'uso medica) oltre alle certificazioni di

tutti i componenti dello stesso, si precisa che in fase di collaudo dovrà essere consegnata idonea dichiarazione di cui all'art. 22 del regolamento stesso.

### **3.2 VULNERABILITY ASSESSMENT**

ASFO sta attualmente seguendo un programma di *vulnerability assessment* degli asset aziendali, compresi i dispositivi medici collegati alla LAN aziendale. Pertanto, se le apparecchiature saranno collegate alla rete dati, si richiede vostra disponibilità all'esecuzione delle verifiche sulle vostre apparecchiature a seguito di accordi per non impattare sull'attività clinica. In caso contrario si richiede vostra dichiarazione di impossibilità all'esecuzione dei test sulle vostre apparecchiature.

### **3.3 RISCHI INTERFERENZIALI**

In merito alla presente fornitura si rileva che le attività svolte non rientrano tra quelle elencate dall'allegato XI del D.lgs. 81/08 e s.m.i., mentre ricadono nelle fattispecie indicate nell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dalla Det. Min. n. 3 del 05.03.2008. Inoltre, non sussistendo negli ambienti di attività altri pericoli rilevanti, si ritiene che le attività oggetto della presente fornitura non presentano rischi interferenziali e pertanto non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). Si allegano i documenti "informativa DUVRI" e "note informative sui rischi aziendali".

## **4. DOCUMENTI DI GARA E LORO SPECIFICHE**

### **4.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. **Le presenti condizioni di fornitura per presa visione ed accettazione;**
2. **Scheda fornitore;**
3. **Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà** resa ai sensi del DPR 445/2000, ex art. 52, comma 1 del D.Lgs 36/2023;
4. **Dichiarazione incompatibilità;**
5. **Informativa sul trattamento dei dati personali di fornitori e soggetti fisici/giuridici terzi;**
6. **Patto di integrità;**
7. **ASFO – NOTE INFORMATIVE -DUVRI;**
8. **Tracciabilità dei flussi finanziari**, estremi identificativi del c/c dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 (si richiama quanto disciplinato dall'art. 17, comma 7 delle Condizioni Generali di contratto MePa);

### **4.2 DOCUMENTAZIONE TECNICO – QUALITATIVA:**

9. **impegni per il fornitore;**
10. **certificazioni** relative alle Direttive e normative richieste, **documentazione tecnica** delle apparecchiature e degli accessori a completamento;
11. dichiarazione in merito alla **conformità alla normativa sui dispositivi medici;**
12. contratto di **assistenza tecnica su chiamata;**
13. contratto di **manutenzione full-risk;**
14. ~~formazione personale tecnico;~~
15. ~~formazione personale sanitario;~~

16. relazione descrittiva delle misure tecniche implementate dalle apparecchiature/moduli/software e accessori e delle misure organizzative in termini di **“Data protection by design e by default”** relativamente al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679;

17. allegato **specifiche IT medicali e analitici** e relativi moduli a) DWR, b) VPN e c) DAPS;

#### **4.3 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:**

18. Per il dettaglio dell’offerta, è da compilarsi l’allegato **Offerta economica analitica**, che preveda il valore della fornitura comprensivo di: tutto il necessario al suo funzionamento – consegna – trasporto – imballo – scarico – montaggio – installazione – rimozione imballo - servizi - formazione - collaudo e relativi viaggi e trasferte – manutenzione per il periodo di garanzia di tipo full-risk – spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro – eventuali oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso e i costi della manodopera.

Tutti gli allegati dovranno essere debitamente compilati e firmati dal legale rappresentante della ditta.

**Non è consentito rimuovere parti di testo dagli allegati o modificarne i contenuti, a eccezione delle parti per le quali è esplicitamente richiesta la compilazione da parte dell’Operatore Economico. Qualora parti di testo/contenuto non fossero pertinenti, è consentito barrare il testo, lasciandolo interamente leggibile, e/o aggiungere la dicitura “N.A.”. Infine, non è consentito impaginare gli allegati su carta intestata dell’Operatore Economico, se non laddove esplicitamente richiesto.**

**È fatta riserva di chiedere chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate.**

Si chiede di specificare:

– **lo sconto** (%) offerto, indicato in *Offerta economica analitica*, per tutti i **moduli, accessori, pacchetti software opzionali richiesti (se richiesti), delle parti di ricambio disponibili e dell’eventuale materiale di consumo dedicato** presenti nelle configurazioni offerta (Pa) e (Asb) e di tutti gli accessori opzionali eventualmente disponibili, che la ditta si impegna a mantenere costante per almeno 5 anni dalla data di collaudo/accettazione delle apparecchiature e dei relativi accessori. Si intende applicabile l’eventuale aggiornamento annuo del prezzo sulla base di quanto disposto dalle *Condizioni di fornitura*, redatte ai sensi dell’art. 60 del Codice Appalti D.lgs. n. 36/2023;

– **lo sconto** (%) offerto, indicato in *Offerta economica analitica*, per tutti i **moduli, accessori, pacchetti software opzionali non richiesti ma eventualmente disponibili**, che la ditta si impegna a mantenere costante per almeno 5 anni dalla data di collaudo/accettazione della fornitura. Si intende applicabile l’eventuale aggiornamento annuo del prezzo sulla base di quanto disposto dalle *Condizioni di fornitura*, redatte ai sensi dell’art. 60 del Codice Appalti D.lgs. n. 36/2023;

– **lo sconto** (%) offerto **sulle parti di ricambio e sugli eventuali materiali consumabili**, indicato in *Offerta economica analitica*, che la ditta si impegna a mantenere costante per almeno 5 anni dalla data di collaudo/accettazione della fornitura. Si intende applicabile l’eventuale aggiornamento annuo del prezzo sulla base di quanto disposto dalle *Condizioni di fornitura*, redatte ai sensi dell’art. 60 del Codice Appalti D.lgs. n. 36/2023;

– **lo sconto** (%) offerto sui **prodotti eventualmente acquistabili** in attivazione della clausola *Opzioni ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023* delle presenti *Condizioni di fornitura* –

laddove prevista – indicato in *Offerta economica analitica*, che la ditta si impegna a mantenere costante per almeno 5 anni dalla data di collaudo/accettazione della fornitura. Si intende applicabile l'eventuale aggiornamento annuo del prezzo sulla base di quanto disposto dalle *Condizioni di fornitura*, redatte ai sensi dell'art. 60 del Codice Appalti D.lgs. n. 36/2023;

- il **valore economico di eventuali condizioni migliorative**.

L'offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura e avere validità non inferiore a 180 giorni dall'ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile. Non sarà accettata un'offerta che non rispetti le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risulti equivoca, difforme dalla richiesta o condizionata da altre clausole.

Le informazioni che, nell'ambito dell'offerta, costituiscano segreti tecnici o commerciali dovranno essere dichiarate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 35 del D.lgs. 36/2023.

Nell'ipotesi in cui il prezzo indicato nel documento ASFO "offerta economica analitica" fosse difforme da quello generato dal sistema di e-Procurement e dai bandi di abilitazione di Consip, si riterrà vincolante per il concorrente l'offerta indicata nel documento ASFO "offerta economica analitica".

Entro il giorno fissato per la scadenza della presentazione della documentazione richiesta, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nella documentazione amministrativa, tecnica ed economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 5. REVISIONE PREZZI

Con riferimento all'art 60, comma 2 lett. b, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi verranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% in relazione alle prestazioni da eseguire, secondo gli indici sintetici di cui all'art. 60, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Si rimanda, altresì, a quanto previsto dall'Allegato II. 2 bis del D.lgs 36/2023 oppure nei casi di cui all'articolo 60, comma 4-ter del Codice agli specifici indici di settore.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2 bis del D.Lgs 36/2023 si applicano i meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo ISTAT-FOI; in questa casistica, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi summenzionate.

La procedura di revisione del prezzo viene attivata su richiesta dell'appaltatore a mezzo PEC, documentata in maniera specifica sui maggiori costi sostenuti per gli adempimenti contrattuali. Il RUP, supportato dal Direttore dell'Esecuzione, condurrà un'istruttoria ai fini di approvare o respingere la richiesta nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 60 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

## **6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.**

### **6.1 OPZIONI.**

Si rappresenta che i fabbisogni indicati sono stati calcolati in base alle necessità comunicate dai Servizi di destinazione e in ogni caso devono sempre intendersi presuntivi e indicativi. Per cui l'eventuale esecuzione contrattuale potrà subire variazioni per forniture supplementari.

Al fine di poter procedere a ulteriori acquisti, in previsione di un possibile incremento del fabbisogno, non potendo determinare/programmare a priori l'esatto utilizzo delle apparecchiature/attrezzature necessarie, questa Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di esercitare l'opzione di modifica contrattuale, sino a un importo massimo pari al 100 % del valore contrattuale e comunque entro le soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023, come disciplinato dall'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice Appalti, fermo restando l'inalterata struttura del contratto.

Si intendono comunque applicabili le altre ipotesi previste dal cit. art. 120.

## **7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.lgs. 36/2023, **le garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 **non sono richieste nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1**, salvo nei casi espressamente previsti.

La **GARANZIA DEFINITIVA È SEMPRE RICHIESTA**, pena la decadenza dell'affidamento. L'importo della garanzia è pari al **5% del valore del contratto**, ex art. 53, comma 4. Nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria, non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106.

Modalità di costituzione della garanzia definitiva, a scelta dell'Operatore Economico:

1. CAUZIONE (A MEZZO BONIFICO BANCARIO);
2. FIDEIUSSIONE BANCARIA.

La garanzia definitiva va trasmessa alla Stazione appaltante contestualmente ai documenti di stipula contrattuale.

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto

alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'ammontare della garanzia definitiva permane fino alla data emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato.

ASFO provvederà, su richiesta dell'O.E., allo svincolo della polizza che potrà essere richiesto a partire dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, per motivate esigenze della stazione appaltante, entro 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal certificato in argomento.

## **8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La **FATTURAZIONE** avverrà, secondo quanto previsto dal DPR 633/1972 .

Il corrispettivo sarà pagato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica tramite piattaforma NSO (codice ufficio UFO2ET), previa verifica di conformità della fornitura oggetto dell'appalto e di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte di ASFO del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso e riprenderà con la definizione della pendenza.

Le fatture dovranno essere intestate a: **Azienda sanitaria Friuli Occidentale, via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italia, C.F. e P.I. 01772890933.**

AS FO rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment). Le fatture dovranno, pertanto, essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "scissione dei pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.

Si rammenta che nelle fatture elettroniche emesse a fronte di uno o più processi di ordinazione l'Operatore Economico dovrà indicare gli elementi che costituiscono la Tripletta di identificazione dell'ordine, nello specifico:

- l'identificativo dell'Ordine NSO con la relativa data di emissione;
- l'indicazione del CIG e nell'eventualità del CUP se presente all'interno dell'ordinativo di fornitura;
- il codice identificativo dell'Ufficio di ASFO ordinante (codice ENDPOINT) riportato nell'identificativo del documento alla voce "dati del Cliente" del Nodo smistamento ordini (NSO).

L'operatore economico dovrà applicare l'aliquota iva prevista dalla normativa vigente con riferimento alla fornitura.

Per quanto non espresso si richiama quanto previsto dall'art. 9 delle Condizioni Generali di contratto del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Fatturazione e pagamenti).

## **9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, come riportato nel documento ASFO denominato "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

#### **10. CODICE DI COMPORTAMENTO.**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito aziendale dell'ASFO nella rispettiva sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ULTERIORI SPECIFICHE.**

Oltre a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle Condizioni generali di contratto del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, si informa che se il fornitore dovesse effettuare in ritardo sul termine stabilito la consegna, il collaudo o la sostituzione del/i bene/i o di parti di questo/i risultato/i difettoso/i nel momento del collaudo stesso per cause non imputabili all'ASFO, e quando ciò comporti l'impossibilità di utilizzo del/i bene/i per l'uso previsto, ASFO trasmetterà mezzo PEC una prima formale contestazione, superato il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti.

Nella nota summenzionata, verranno indicate le penalità applicabili, come di seguito indicato:

- quantificazione della penale, nella misura di 1,5‰ (pari all'1,5 per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale di ritardo, fino all'importo massimo del 10% dell'ammontare netto del contratto;
- addebito degli eventuali danni causati dal Fornitore ai prodotti stessi e/o alle altre attrezzature, prodotti, locali, impianti di proprietà di ASFO presso cui la fornitura viene consegnata.

L'O.E. ha la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 giorni dal ricevimento della summenzionata nota. ASFO si riserva la facoltà di valutare la fondatezza di tali controdeduzioni e, laddove ritenute non pertinenti, trasmetterà una seconda contestazione formale nei confronti della ditta fornitrice, per ritardo, mancata consegna, mancata sostituzione del/i bene/i difforme/i rispetto a quanto ordinato o altre inadempienze contrattuali, nella quale si formalizza quanto segue:

- quantificazione e applicazione della penale nella misura del 1,5‰ (pari all'1,5 per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale di ritardo, fino all'importo massimo del 10% dell'ammontare netto del contratto;
- addebito degli eventuali danni causati dal Fornitore ai prodotti stessi e/o alle altre attrezzature, prodotti, locali, impianti di proprietà di ASFO presso cui la fornitura viene consegnata;
- incameramento della cauzione definitiva;
- risoluzione del contratto;
- annotazione all'ANAC;

Nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in il Fornitore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, ASFO comunicherà entro i quindici giorni successivi al Fornitore le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte di ASFO e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Fornitore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati ad ASFO, per qualsiasi motivo, ASFO si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo (vedi paragrafo 7 "Garanzia Provvisoria e Definitiva").

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude la risarcibilità, in favore di ASFO, degli ulteriori danni eventualmente subiti.

AsFO si riserva la facoltà di indire una nuova procedura per l'acquisto della fornitura in argomento o di procedere con l'assegnazione della fornitura al candidato che risulterà seguente in graduatoria. In tal caso il fornitore inadempiente non sarà più tenuto a consegnare i prodotti richiesti. È a carico del fornitore inadempiente sia l'eventuale differenza di prezzo e il costo sostenuto per l'acquisto del prodotto equivalente, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza. L'Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.

L'AsFO potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 C.C. alla risoluzione nei seguenti casi:

- mancata consegna del bene o ritardo nella consegna rispetto ai termini previsti;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione della fornitura in argomento;
- gravi inosservanze dei programmi temporali di esecuzione della fornitura, stabiliti o concordati.
- Il mancato possesso di uno dei requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto prescritti dagli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs n. 36/2023. La sola sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Nel caso in cui la ditta fornitrice dovesse incorrere in inadempienze diverse da quelle appena indicate, AsFO si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ex art. 1454 e ss. del Codice Civile e si riserva in ogni caso, di procedere diversamente con addebito delle eventuali ulteriori spese sostenute.

#### **ULTERIORI SPECIFICHE:**

- **FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCURSUALI**

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta fornitrice, AsFO a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante. In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali fatto salvo il diritto di AsFO di rivalersi sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

- **CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE**

Si richiede apposita dichiarazione da parte del fornitore relativamente all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), a tenore del quale *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*. Tale dichiarazione può essere resa tramite la compilazione e sottoscrizione dell'allegato *"Impegni per il fornitore"*.

## **12. AVVALIMENTO**

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del D.lgs. 36/2023, che si intende interamente applicabile.

Ai sensi del comma 3 del predetto art., qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. **Si applicano le disposizioni in materia di subappalto per quanto riguarda la verifica dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II e Capo III del Codice Appalti** – si veda paragrafo dedicato.

**L'O.E. allega** alla documentazione trasmessa in ordine alla procedura, **il contratto di avvalimento** in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla Stazione Appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Si precisa altresì, ai sensi dell'art. 104, commi 7, 8, 9, 12 che:

- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal predetto comma 3;
- in relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP (Responsabile Unico del Progetto) accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
- Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistano collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

### 13. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, si invita l'O.E. a prenderne opportuna visione. Si evidenziano di seguito gli elementi principali della disciplina, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- comma 2 *"Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del Subappaltatore....."* I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento". *"L'affidatario comunica alla stazione appaltante..."* il nome del sub-contraente, l'importo, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura;
- comma 2 bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II. 2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
- comma 4: *"i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare"*;
- comma 5: *"l'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni."*

Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103';

– comma 6: "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma".

– Comma 12: "Il Subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il Subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis...."

L'operatore economico indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

È richiesto altresì che l'O.E., nel caso in cui abbia indicato le specifiche prestazioni da subappaltare, si impegni a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (rif. art 119 comma 2 e allegato I.1 del D.lgs 36/2023).

Si precisa inoltre che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'art. 21 della L. 13/09/1982, n. 646: "*chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto*" e che la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che "*il concorrente non è tenuto ad indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, ma è tenuto senz'altro a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante*" e che "*la mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio*".

#### **14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni

dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

All'atto della stipulazione del contratto, come da indicazione riportata al paragrafo 7 denominato "GARANZIA DEFINITIVA E PROVVISORIA" del presente documento, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53, comma 4, nello specifico, per un importo pari al **5% del valore del contratto**. Nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria, non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 del Codice.

Il contratto è stipulato mediante forma scritta ai sensi dell'all. I.1 art. 3 comma 1 lett. B) del D.lgs 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **15. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

### **15.1 MODALITÀ DI CONSEGNA:**

La consegna dovrà essere eseguita in porto franco presso la sede di ASFO destinataria in pronta consegna o in tempi brevissimi comunque non oltre 15 giorni (o salvo accordo diverso con la ditta) dall'emissione dell'Ordine di fornitura NSO che sarà inviato da ASFO tramite lo snodo smistamento ordine (NSO):

Si richiede di attenersi, per la ricezione della merce, al punto di consegna indicato nell'ordinativo di fornitura, salvo diverse destinazioni che saranno eventualmente comunicate da questa amministrazione.

Le merci devono essere accompagnate dal relativo **documento di trasporto**, in busta per spedizioni, all'esterno del collo. In assenza del DDT le merci potrebbero non essere accettate.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell'impossibilità di consegnare ed installare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione ad ASFO, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo telematico (PEC o NSO) e quindi di concordare comunque con ASFO stesso i tempi di consegna.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente documento.

I beni devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata su bancali entro i 2 mt. di altezza.

I pallets utilizzati dovranno avere struttura e caratteristiche adeguate rispetto al peso e alle caratteristiche della merce trasportata.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

Nel caso in cui siano previste installazioni, la consegna è comprensiva della rimozione ed asporto degli imballi (salvo diverse indicazioni degli incaricati AsFO) e di pulizia dei locali destinatari della fornitura in contratto.

Si richiede di seguire le indicazioni riportate puntualmente nelle note dell'ordinativo di fornitura inviato a mezzo NSO e/o impartite dal personale di AsFO/personale sostituto incaricato al ricevimento merci.

Al momento della consegna delle apparecchiature, accessori, servizi, software, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione tecnica e normativa prevista, comprensiva di certificazioni di conformità alle direttive vigenti, manuali d'uso e tecnici in lingua italiana, riferimenti di legge per la gestione e rottamazione dei beni, schede di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e certificazioni di qualità di prodotto e aziendali, ove applicabili.

### **15.2 ACCETTAZIONE E VERIFICA CONGRUITÀ DEI BENI**

La fase di **ACCETTAZIONE** comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all'ordinato, il collaudo delle apparecchiature secondo quanto previsto dalle norme e guide tecniche dedicate, dalle modalità indicate all'interno di questo documento, l'adeguatezza e la presenza dei servizi accessori (manuali operativi e di servizio, formazione degli operatori e dei tecnici, ecc.) e quanto ulteriormente previsto da norme e guide tecniche specifiche.

In merito alla verifica della completezza della fornitura, quanto riportato nelle bolle di consegna compresi i codici identificativi dei prodotti, dovranno corrispondere a quanto indicato nell'offerta. Eventuali difformità dovranno essere preventivamente comunicate all'AsFO prima della fornitura. Qualora in sede di consegna, di quanto fornito siano rilevate difformità tra i codici indicati nell'offerta e quelli riportati nelle bolle di consegna, sarà facoltà di AsFO non procedere al collaudo della fornitura.

### **15.3 COLLAUDO**

Il collaudo laddove previsto – dovrà essere eseguito da un incaricato AsFO alla presenza dei tecnici della ditta fornitrice. Tutto quanto necessario all'effettuazione del collaudo (strumenti di misura, mano d'opera, ecc.) sarà a cura, spese e responsabilità della ditta fornitrice.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto del collaudo e anche successivamente nel corso dell'utilizzo.

In caso di fornitura incompleta o parzialmente conforme (es. mancanza di manuali, di accessori, ecc.) si procederà al **collaudo parziale** della fornitura, che consentirà di utilizzare il bene fornito, limitatamente alle funzioni collaudate. Resta inteso che la garanzia decorre dalla data dell'accettazione definitiva, previo completamento della fornitura.

Il collaudo parziale è finalizzato a tutelare il servizio pubblico, che AsFO è tenuta a soddisfare e non concede diritto alcuno di rivendicazione economica da parte del fornitore, il quale è obbligato a garantire tutte le funzionalità e le assistenze previste da contratto.

Qualora quanto fornito, durante il collaudo risulti non conforme alle caratteristiche richieste e offerte, il fornitore a sua cura e spese dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione con attrezzature che presentino tutte le caratteristiche di conformità rispetto all'aggiudicazione.

Qualora ASFO rifiuti quanto fornito, in quanto dal collaudo emerga la non conformità alle caratteristiche richieste e offerte, la ditta fornitrice a sua cura e spese, dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro/i bene/i che presenti/no tutte le caratteristiche di conformità rispetto a quanto ordinato.

## **16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

### **16.1 OBBLIGO SULLA SICUREZZA DEI DATI**

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) 2016 n. 679 e del D.lgs. n. 196/2003 coordinato con il D.lgs. 101/2018, la ditta dovrà, per quanto applicabile, descrivere in maniera chiara le misure tecniche e organizzative adottate e previste dal sistema di trasmissione/ricezione/revisione/gestione dei dati, e le soluzioni di *business continuity* e *disaster recovery* implementate, in modo tale da evitare la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali e relativi alla salute trasmessi, conservati o comunque trattati.

### **16.2 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI DELLA PROCEDURA**

Precisato che i dati richiesti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, verranno trattati e conservati nel rispetto delle normative vigenti di seguito riportate:

- Regolamento UE n. 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
- D.lgs 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati ex L. 241/90. Si allega informativa sul trattamento dei dati personali di fornitori e soggetti fisici/giuridici terzi.

Si rimanda, inoltre, allo specifico riferimento rubricato all'art. 16 delle Condizioni Generali di contratto del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

### **16.3 DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI DELL'AGGIUDICATARIO**

ASFO designerà l'Operatore Economico, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27/04/2016 e dal d.lgs. n. 196/2003 adeguato al Regolamento dal d.lgs. n. 101/2018, qualora lo stesso preveda di effettuare trattamenti di dati personali di provenienza ASFO anche al di fuori delle sedi di ASFO.

A tal fine l'O.E., nella compilazione e sottoscrizione del Documento ASFO, richiesto all'interno della documentazione tecnico-qualitativa della procedura, denominato "Modulo GDPR - Relazione descrittiva delle misure tecniche implementate dalle Apparecchiature/Moduli/Software e accessori e delle misure organizzative in termini di "Data protection by design e by default" relativamente al nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dovrà

espressamente indicare se per la fornitura oggetto dell'appalto sia previsto il trattamento di dati personali o meno.

Nel caso in cui si profili il trattamento di dati personali sarà a cura di ASFO inviare all'O.E., al momento della stipula del contratto, il modulo di Nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati che dovrà essere sottoscritto dall'aggiudicatario, con la facoltà dello stesso di avanzare delle richieste di modifica al documento in argomento; in quest'ultimo caso ASFO si avvarrà del supporto del proprio Ufficio Privacy unitamente al DPO (Data Protection Officer) di ASFO, per il vaglio delle stesse.

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati effettuata dall'O.E., ASFO invierà a mezzo Pec all'Aggiudicatario il modulo in argomento controfirmato dal Direttore della Struttura S.C. Ingegneria Clinica per presa visione ed accettazione.

#### **16.4 RINVIO AD ALTRE NORME**

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si richiama il D.lgs. n. 36/2023, le Condizioni Generali di Contratto relative a Beni Specifici per la Sanità per gli acquisti di apparecchiature elettromedicali nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi e in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

#### **17. CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale FVG, con sede in Trieste.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in fase esecutiva, è competente il Foro di Pordenone.